

CAPITOLO 5

I RAPPORTI ISTITUZIONALI

1. Protocolli di intesa

Le collaborazioni con altre Amministrazioni ed Organi istituzionali, attivate tramite appositi protocolli d'intesa, hanno fornito apporti significativi per il raggiungimento dei risultati prefissati nell'anno in considerazione.

Così, nell'attività di vigilanza è stata di particolare utilità la collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento delle ispezioni programmate, alcune delle quali hanno condotto all'avvio e alla conclusione di procedimenti di revoca delle autorizzazioni rilasciate a talune S.O.A., di cui si è dato conto nella parte II della presente relazione.

Inoltre, unitamente ai rappresentanti del Ministero della salute, in ossequio all'accordo siglato nell'apposito protocollo d'intesa, è proseguita l'attività ispettiva nel settore della edilizia sanitaria ed ospedaliera. Anche per la conoscenza, in dettaglio, dei risultati di quest'ultimo lavoro si rinvia alla lettura della parte II della presente relazione (cfr. *paragrafo 2.c*).

Ulteriori rapporti sinergici sono stati avviati, a seguito di accordi sottoscritti nel 2005 e all'inizio dell'anno corrente, con il Ministero delle risorse agricole e forestali e con il Ministero dell'interno.

Dell'attività svolta in esecuzione del protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero delle risorse agricole e forestali il 21 luglio 2005, è dato ampio risalto, per la rilevanza degli esiti, nel paragrafo 2.b della parte II della presente relazione, dedicato alla vigilanza sul sistema di qualificazione.

Invece, è ancora in fase iniziale di attuazione il protocollo d'intesa sottoscritto il 23 marzo 2006 con il Ministero dell'interno, allo scopo di favorire la realizzazione di un sistema integrato di scambio informativo in materia di appalti pubblici, suscettibile di potenziare le capacità

d'intervento di ciascuna delle parti, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso la condivisione di elementi di analisi e di valutazione delle situazioni riscontrate.

Il 30 marzo scorso, infine, è stato concluso un protocollo d'intesa con FederS.O.A. e UnionS.O.A., sostanzialmente integrativo rispetto a quello già vigente in base all'accordo generale firmato dalle stesse parti l'8 ottobre 2002, volto a migliorare il sistema di qualificazione, potenziando, tra l'altro, l'Osservatorio centrale ed i servizi dallo stesso messi a disposizione per agevolare le società organismo di attestazione nell'attività di attestazione delle imprese contraenti.

2. Attività Internazionale e comunitaria

Nel corso dell'anno 2005 l'attività dell'ufficio si è concentrata sui progetti di gemellaggio comunitario (Twinning pre-accessione), in particolare sulla prosecuzione del progetto sul *"Rafforzamento del sistema degli appalti pubblici in Turchia"* (TR03-FI-04) in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità sugli Appalti Pubblici turca quale soggetto destinatario del progetto. In tale periodo è stato effettuato dagli esperti dell'Autorità e del Dipartimento del Tesoro uno studio approfondito delle norme primarie e secondarie riguardanti le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in Turchia e, conseguentemente, sono state proposte delle modifiche legislative per rendere tali regole più simili alle nuove direttive comunitarie sugli appalti. Particolare attenzione è stata data alla regolazione dei sistemi di ricorso, alle procedure di organizzazione interna e di relazione con gli altri soggetti operanti nel mercato interno degli appalti pubblici, allo sviluppo di un sistema telematico avanzato che consenta un dialogo tra le amministrazioni appaltanti e le imprese aventi interesse a partecipare alle gare pubbliche. Sempre nell'ambito del Twinning Turchia, è stata effettuata una analisi accurata dell'organizzazione dell'Autorità turca per gli appalti pubblici (PPA) definendo un nuovo schema organizzativo, predisponendo proposte di

modifiche procedurali e sviluppando un nuovo sistema informatico che possa consentire un valido monitoraggio delle gare ed un conseguente controllo dell'attività espletata dalle amministrazioni appaltanti. Contemporaneamente, è stato attivato un programma esteso di formazione, incentrato su diversi seminari dedicati alla preparazione di funzionari che dovrebbero diventare i futuri formatori dei responsabili delle procedure per le pubbliche amministrazioni appaltanti della Turchia. Tale progetto sarà completato verso la fine del mese di luglio 2006.

L'Autorità, insieme al MEF, a Consip ed all'Autorità sugli appalti pubblici della Polonia (PPO) ha iniziato anche il progetto di gemellaggio con la Bulgaria *"Miglioramento del sistema degli appalti pubblici bulgari"* (BG 2005/IB/FI/04). Questo progetto, che avrà una durata di 24 mesi, è finalizzato allo sviluppo completo del sistema appalti pubblici bulgaro, anche tramite un rafforzamento della struttura della Autorità nazionale per gli appalti pubblici.

I principali interventi riguarderanno:

- la creazione di una legislazione sugli appalti effettivamente in linea con le norme comunitarie ed in grado di recepire in tempi brevi qualsiasi ulteriore mutamento dell'*acquis communautaire*;
- una specifica attività di informazione su scala nazionale delle modifiche legislative e procedurali apportate, dedicata principalmente alle amministrazioni pubbliche sia centrali che locali ed agli operatori del mercato;
- la progettazione di un sito web interattivo per l'Autorità bulgara sugli appalti, in grado di fornire un costante aggiornamento sui bandi di gara, nazionali e comunitari, e sulle regole procedurali da adottare;
- la progettazione e la messa in opera di un centro permanente per la preparazione dei responsabili degli appalti, oltre alla predisposizione di moduli specialistici di formazione con particolare attenzione alle attività legate al sistema di trasmissione telematica delle informazioni ed alla gestione informatizzata delle banche dati sugli appalti.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 6

L'ANALISI DEL CONTENZIOSO ARBITRALE¹

1. La normativa vigente nel 2005 e la sua evoluzione

a) Premessa

Il 2005 può essere considerato un anno di transizione per la giustizia arbitrale in materia di lavori pubblici.

Nel corso dell'anno, infatti, ha trovato la sua prima applicazione una nuova regolamentazione del settore (articolo 5, comma 16-*sexies*, della legge 14 maggio 2005, n. 80) che, ponendo l'accento sulla valorizzazione dell'autonomia privata, ha previsto figure differenziate di contenzioso, abbandonando così i criteri seguiti da oltre un secolo, che si ispiravano ad una generalizzata uniformità di disciplina, ritenuta la più confacente alla tutela degli interessi, sia pubblici che privati, coinvolti nella realizzazione delle opere pubbliche.

Peraltro, l'assetto determinato dalle nuove norme è apparso fin dall'inizio incompleto, o, comunque, condizionato dalla quasi contemporanea attribuzione al Governo della delega per l'attuazione, della direttiva 2004/18/CE, in data 31 marzo 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di tutti i contratti pubblici ed al conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di nuove competenze in materia di acquisizione di beni e servizi (v. art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62).

Si aggiunga alla previsione di tali innovazioni - adottate solo nel 2006, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Codice degli appalti (S.O. n. 107 del 2 maggio 2006) - l'attesa dell'attuazione, anch'essa intervenuta nel 2006 (decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40), della delega concernente la revisione della disciplina dell'arbitrato,

¹ Il presente capitolo costituisce il contributo della Camera Arbitrale.

contenuta nel codice di procedura civile (v. art. 1, comma 3, lett. b) della legge n. 80 del 2005).

In questo quadro di assetto non definitivo del settore va letta la presente relazione sui dati emergenti dal contenzioso, che la Camera arbitrale è tenuta a trasmettere all'Autorità (v. art. 151, comma 12, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) anche al fine di concorrere alle segnalazioni che a questa competono, in sede di relazione annuale al Governo e al Parlamento, sullo sviluppo anomalo del contenzioso (v. art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109).

b) Il quadro normativo vigente

Nel corso del 2005 i giudizi arbitrali in materia di lavori pubblici sono stati retti da due distinte normative.

La prima è stata determinata dalla sentenza del Consiglio di Stato 17 ottobre 2003, n. 6335, la quale ha dichiarato illegittime, con conseguente annullamento, le norme del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che attribuivano alla Camera arbitrale la nomina del terzo arbitro (art. 150, comma 3), la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri e la determinazione dei requisiti professionali e di onorabilità degli stessi (art. 151, commi 5, 7 ed 8).

Per effetto di tale sentenza è stata lasciata alle parti la piena libertà di nominare il terzo arbitro, così innovando i criteri costantemente seguiti nella materia in esame, che avevano sempre previsto la presenza della mano pubblica nella nomina dei collegi arbitrali (cfr., ad esempio, art. 43 D.M. 28 maggio 1895; art. 45 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).

Sono, invece, rimaste in vita le altre disposizioni - espressamente dichiarate legittime dal giudice amministrativo - concernenti le norme di procedura (tra le quali, l'intero D.M. 2 dicembre 2000, n. 398) e l'intervento della Camera arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Anche nel nuovo quadro organizzativo delineato dalla sentenza tutti gli arbitrati in materia di lavori pubblici avrebbero dovuto, dunque, continuare a svolgersi presso la Camera arbitrale, a partire

dalla determinazione del deposito in acconto e dalla costituzione del Collegio, fino al deposito del lodo e alla determinazione dei corrispettivi a saldo dovuti dalle parti per l'opera dei collegi arbitrali.

Questo invece non è avvenuto, avendo le parti e gli arbitri ritenuto conveniente - instaurando una prassi "*contra legem*" già segnalata dalla Camera arbitrale (verbale n. 174 del 16 luglio 2004; presa d'atto adesiva dell'Autorità di vigilanza con verbale n. 33 del 28-29 luglio 2004) - svincolarsi dal rispetto di istituti che ne potessero circoscrivere la libertà, quand'anche preordinati all'evidenziazione di interessi pubblici.

Le dimensioni assunte dal fenomeno (per la cui quantificazione v. successivo cap. 2, par. b)) hanno reso necessaria l'emanazione di un'apposita norma di sanatoria (art. 5, comma 16 - *septies* della legge n. 80/2005).

Il sistema che si è descritto è stato profondamente mutato, a partire dalla metà di maggio 2005, dal menzionato art. 5, comma 16 - *sexies* della legge n. 80/2005.

Il dato più significativo della nuova disciplina consiste nell'introduzione di un sistema alternativo di procedure, a seconda che le parti siano o non siano d'accordo sulla nomina del terzo arbitro.

Nel primo caso l'arbitrato si svolge in base al modello di diritto comune qual è disciplinato dal codice di procedura civile (artt. 806 e ss); nel secondo, si svolge in base al modello di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale e si applicano le norme di procedura dettate dal D.M. n. 398/2000.

Se dunque manca l'accordo per la nomina del terzo arbitro, a ciò provvede la Camera arbitrale attingendo dall'Albo previsto dal D.P.R. n. 554/1999 (art. 150). Ne consegue che per tale categoria di arbitrati la Camera arbitrale è stata integralmente reintegrata nei poteri che le spettavano anteriormente al giudicato del 2003; ma con la maggiore stabilità derivante dall'attribuzione di tali poteri con norma di legge e non, come in precedenza, solamente regolamentare.

Tra l'altro la fonte primaria, nello stabilire che la Camera arbitrale deve scegliere il terzo arbitro nell'Albo di cui all'art. 150 del D.P.R. n. 554/1999 e con ciò stesso legificando la corrispondente normativa, ha imposto la riattivazione della già sospesa procedura di iscrizione degli aventi diritto.

La Camera ha provveduto in tal senso con delibera adottata nella seduta del 18 maggio 2005 (verbale n. 208), e con il contestuale comunicato n. 16, relativi alle nuove iscrizioni (v. cap. 2, par. a)).

Qualora invece sussista il consenso delle parti sulla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale, come si è visto, non interviene nello svolgimento del giudizio arbitrale, che è regolato dal codice di procedura civile.

Peraltro, questo giudizio non è del tutto sganciato dal collegamento con la Camera arbitrale, poiché questa è chiamata in causa subito dopo l'emissione del lodo, che deve essere depositato presso di essa.

Stabilisce, infatti, il comma 2 dell'ora novellato art. 32 della legge n. 109/1994 che deve trovare applicazione, anche negli arbitrati c.d. "liberi", l'art. 9, comma 4 del D.M. n. 398/2000, a norma del quale "il deposito presso la Camera arbitrale è effettuato entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione".

Tale innovazione costituisce una non irrilevante deroga a quanto dispone l'art. 824, comma 1, c.p.c., il quale non prevede alcun deposito del lodo e dispone che gli arbitri "ne danno comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale".

La *ratio* dell'unificazione della disciplina del deposito di tutti i lodi, siano stati essi emessi in occasione di procedimenti arbitrali "liberi" od "amministrati", non sta soltanto nel riconoscimento del servizio reso a tutti i soggetti coinvolti nelle controversie (servizio essenzialmente consistente nella conservazione, raccolta e certificazione e nel rilascio di copie a richiesta); di non minore importanza è infatti la funzione che il deposito riveste sotto il profilo oggettivo della

pubblicità e trasparenza dei dati riferibili alla giustizia arbitrale e del relativo controllo.

Si consideri al riguardo che ove tale deposito non fosse previsto, tutti gli arbitrati che si svolgono al di fuori della Camera arbitrale non soltanto sfuggirebbero a qualsiasi tipo di verifica ma resterebbero addirittura ignoti.

E non si vede come, in tale evenienza, la Camera arbitrale potrebbe ottemperare al suo dovere istituzionale di “curare annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici”, né come l’Autorità di vigilanza, a cui questi dati debbono essere trasmessi, potrebbe a sua volta riferire al Governo e al Parlamento circa “le disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici con particolare riferimento allo sviluppo anomalo del contenzioso”.

Tra tali anomalie non dovrebbero essere sottovalutate, ove sussistenti, quelle relative ad eccessi nell’autoliquidazione dei compensi arbitrali. Posto, infatti, che nella maggior parte dei casi l’esito dei giudizi vede soccombenti le stazioni appaltanti e quindi gravate di maggiori oneri le pubbliche amministrazioni, ogni eventuale eccesso nell’autoliquidazione potrebbe concretarsi in un aggravio patrimoniale, valutabile nelle competenti sedi sotto il profilo dell’inevitabilità e del costo complessivo a carico del pubblico erario.

Ed è da sottolineare che i rischi sopra menzionati non sono stati eliminati, ma soltanto attenuati (come si avrà modo di porre in evidenza)², dalla disposizione che prevede che anche agli arbitrati non amministrati si estende “l’obbligo di applicazione, da parte del Collegio arbitrale, delle tariffe di cui all’allegato al regolamento” n. 398/2000 (v. art. 32, comma 2 della legge n. 109/1994, nel testo sostituito dall’art. 5, comma 16-*sexies* della legge n. 80/2005).

La tariffa allegata al predetto decreto consente, infatti, una notevole elasticità di applicazione, essendo contemplata per ciascuna

² V. cap. 3, paragrafo a)

classe di valore (la cui identificazione non esclude valutazioni soggettive) una forcella di ampie dimensioni tra compensi minimi e massimi. È prevista inoltre la possibilità che i compensi massimi siano aumentati fino al doppio, in relazione a valutazioni discrezionali circa la complessità delle questioni trattate, le specifiche competenze utilizzate e l'effettivo lavoro svolto.

Tenuto conto della problematica che qui si è delineata, la Camera arbitrale ha richiesto che in occasione del deposito del lodo venga anche prodotta l'ordinanza di liquidazione dei compensi, adottata dal Collegio arbitrale (comunicato della Camera arbitrale n. 18 del 10 gennaio 2006 deliberato dal Consiglio nelle adunanze del 29 novembre 2005 e del 10 gennaio 2006).

In connessione con il deposito dei lodi è stata prevista, inoltre, nel 2005, l'attribuzione alla Camera arbitrale del diritto di ricevere, per il servizio reso, una entrata patrimoniale. Dispone, al riguardo, l'art. 5, comma 16-*sexies* della legge n. 80/2005 che "all'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia". Tale percentuale è stata elevata all'uno per mille, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 1, comma 70, della legge n. 266/2005.

In proposito può incidentalmente osservarsi che, essendo la Camera arbitrale priva di soggettività, la menzionata entrata patrimoniale va formalmente imputata all'Autorità di vigilanza, la quale, infatti, con comunicato del 26 maggio 2005, ha stabilito le prime modalità operative per il versamento della somma.

L'innovazione, ancor prima di costituire una forma di autofinanziamento, è sintomatica dell'importanza che la legge ha inteso riconoscere ai compiti svolti dalla Camera arbitrale in materia di custodia e di registrazione, nonché delle molteplici attività connesse.

Nel corso del 2005, l'importo delle somme riscosse è ammontato ad € 84.234,56.

c) Prospettive

Le prospettive che si aprono in tema di ripartizione delle controversie tra arbitrati c.d. liberi ed amministrati in seguito all'emanazione della normativa sopra delineata, non appaiono ancora definite. Sembra tuttavia fondato ritenere che il ricorso all'una o all'altra delle due procedure alternative di svolgimento dei giudizi non potrà non essere influenzato dal grado di omogeneizzazione dei costi che sarà possibile raggiungere per effetto dell'applicazione di un'unica tariffa per tutti gli arbitrati, dai servizi aggiuntivi che la Camera arbitrale sarà in grado di offrire e dall'eliminazione di alcune criticità in passato emerse in tema di designazione del terzo arbitro e di pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei collegi arbitrali ed ai loro ausiliari. Allo stato, i dati resi noti dalle parti in relazione agli arbitrati di diritto comune (v. cap. 2, par. b) non consentono notazioni significative, essendo gli stessi riferiti, con poche eccezioni, ad arbitrati svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 80/2005, quando ancora tutti i giudizi arbitrali dovevano svolgersi presso la Camera arbitrale (cfr. cap. 1, par. b), pur essendo stata sottratta a questa la nomina dei presidenti dei collegi. Sono poi difficilmente prefigurabili gli effetti derivanti dalla unificazione - cui si è fatto cenno - delle competenze dell'Autorità di vigilanza in ordine a tutti i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ed al conseguente ampliamento dei compiti della Camera arbitrale.

Per intanto, si deve prendere atto che la legge finanziaria per il 2006 (n. 266/2005) ha disposto che "gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale in relazione alla definizione delle controversie sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici". L'innovazione dovrebbe aver eliminato gli inconvenienti e le lungaggini che nel pagamento delle spese e dei compensi liquidati dalla Camera arbitrale derivavano dal complicato procedimento - regolato dall'ora abrogato comma 11 dell'art. 151 del D.P.R. n. 554/1999 - che prevedeva il versamento delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato e il successivo riaccreditamento all'Autorità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I dati sul contenzioso arbitrale

a) I dati relativi agli arbitrati amministrati e all'attività della Camera arbitrale

Dalle tabelle che seguono è possibile trarre una visione d'insieme del contenzioso che si è svolto presso la Camera arbitrale nel corso del 2005, tenuto anche conto dei giudizi non esauriti nel precedente esercizio.

Tabella 6.1 - Dati complessivi degli arbitrati amministrati nel corso del 2005

Arbitrati attivati nei precedenti esercizi e non definiti al 31.12.2004		52
Procedimenti attivati nel 2005 provenienti da anni precedenti		18
Procedimenti attivati nel 2005 e provenienti dallo stesso anno		33
	Tot.	103
Lodi adottati nel 2005		43
Conciliazioni		4
Altri Provvedimenti (ritiro, transazione prima della costituzione del collegio)		2
	Tot.	49
Arbitrati in corso al 31.12.2005	Tot.	54

Tabella 6.2 - Dati relativi alla gestione del contenzioso da parte della Camera Arbitrale nel 2005

Domande di arbitrato pervenute nel 2005		81
Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro di comune accordo tra le parti		43
Richieste di determinazione acconto relative ad arbitrati con nomina del terzo arbitro ad opera della Camera arbitrale		27
Procedimenti ritirati dalle parti o sospesi perché presentati irritualmente		11
Arbitrati attivati e conclusi nel 2005:		
Lodi	7	
Conciliazioni	4	11

L'andamento del contenzioso arbitrale nell'anno 2005 - quale si evince dalle tabelle che precedono³ - tiene conto, da un lato, degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2003, che si sono esplicitati fino all'entrata in vigore della legge n. 80 (15 maggio 2005), dall'altro, del doppio regime di disciplina introdotto dalla stessa legge, in virtù del quale coesistono ora nel nostro sistema - come si è già avuto modo di rilevare (v. cap. 1, par. b) - un modello di arbitrato disciplinato dal diritto processuale civile e un modello di arbitrato amministrato.

³ I dati relativi ai procedimenti arbitrali c.d. "amministrati" riportati nelle tabelle e nel prosieguo del capitolo, hanno carattere di certezza, non essendo in alcun modo condizionati, a differenza di quelli relativi agli arbitrati c.d. "liberi", da carenze di comunicazione ad opera delle parti dei relativi giudizi.

La prima conseguenza di tali innovazioni è che non tutti i procedimenti attivati presso la Camera arbitrale sono conseguenti a nomine del terzo arbitro effettuate dalla Camera stessa, essendo in una buona parte conseguenti a nomine fatte, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, di comune accordo dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, ad opera del Presidente del Tribunale, nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

Questi procedimenti, comunque, si sono svolti, (o quanto meno, si sarebbero dovuti svolgere: v. cap. 1, par. b), presso la Camera arbitrale, secondo le regole dell'arbitrato amministrato contenute nel D.M. n. 398/2000.

Una seconda conseguenza è data dalla contrazione dei procedimenti arbitrali iscritti, dopo la legge n. 80, presso la Camera arbitrale a seguito di nomina di terzo arbitro da parte della stessa Camera (n. 27 arbitrati: v. successiva *tabella 6.3*).

Tale dato tiene conto del fatto che l'arbitrato amministrato, a partire dalla metà di maggio 2005, non costituisce più, come negli anni precedenti, l'unico sistema di giustizia arbitrale normativamente previsto, potendo le parti non solo nominare di comune accordo il Presidente del Collegio, ma anche, in conseguenza di tale scelta, svolgere il procedimento secondo il rito processuale ordinario.

Peraltro, nella prassi, il rapporto tra i due tipi di arbitrato, libero e amministrato, non si è posto sempre in termini di netta separazione. In taluni casi, infatti, le parti (od una di esse), pur avendo nominato il terzo arbitro di comune accordo, hanno poi manifestato, attraverso la richiesta di determinazione del deposito in acconto, la volontà di adottare la procedura di arbitrato propria dei giudizi che si svolgono presso la Camera arbitrale. E ciò in linea con la facoltà che l'art. 816 c.p.c. (ora 816-*bis* c.p.c.) attribuisce alle parti e agli arbitri "di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno".

In questi casi la Camera arbitrale, prima di incardinare il procedimento presso di essa, ha adottato la prassi di interpellare le parti chiedendo una manifestazione espressa e congiunta circa il loro intendimento di adottare la procedura camerale.

Viceversa, in altri casi, si è verificato che le parti hanno rinunciato, prima della costituzione del Collegio, al rito camerale e, quindi, non hanno versato il deposito in acconto, invocando il disposto normativo che ha introdotto la facoltatività dell'arbitrato amministrato.

Per quanto riguarda l'attività strumentale svolta dalla Camera arbitrale, i dati relativi al 2005 sono i seguenti:

Tabella 6.3 - Carico di lavoro della Camera arbitrale

Nomine di terzo arbitro deliberate dal Consiglio		27
Iscrizioni all'albo degli arbitri		59
Iscrizioni all'elenco dei periti		86
Provvedimenti di determinazione del deposito in acconto		70
Provvedimenti di liquidazione dei compensi e spese arbitrali:		139
Parziali	84	
Saldi	55	
Provvedimenti di liquidazione dei C.T.U.		23

Quanto al dato relativo alle iscrizioni all'albo degli arbitri, si deve tener conto del fatto che per la maggior parte degli arbitri già iscritti all'Albo è scaduto il triennio di appartenenza, previsto dall'art. 151, comma 8 del D.P.R. n. 554/1999 e che non è decorso, nel 2005, il biennio di sospensione previsto dalla stessa norma per la reiscrizione all'albo.

Poiché peraltro la scadenza dei due anni è prossima, verosimilmente si dovrebbe verificare nel 2006 un incremento di iscrizioni, il cui numero sarà sintomatico del ruolo svolto dalla Camera arbitrale nel nuovo sistema di giustizia arbitrale articolato sui due modelli di arbitrato amministrato e libero.

Si dovrebbe dunque verificare un rinfoltimento dell'albo che, per le ragioni sopra dette, è allo stato attuale piuttosto esiguo tanto che, con il comunicato n. 17 dell'8 giugno 2005, il Consiglio della Camera arbitrale ha deliberato di sospendere temporaneamente la procedura di sorteggio per la scelta del terzo arbitro, ferma restando l'applicazione dei criteri predeterminati e oggettivi stabiliti in precedenza (v. comunicato della Camera arbitrale del 29 novembre 2000).

Relativamente alla determinazione del deposito in acconto, non sempre nel 2005 il versamento della relativa quota è avvenuto con tempestività. Ciò ha determinato un ritardo nella costituzione dei collegi

arbitrali e un allungamento dei tempi per l'avvio della procedura. Benché la norma regolamentare non preveda un termine per il deposito dell'acconto, è prassi della Camera arbitrale, dopo l'inutile decorso di un ragionevole periodo di tempo (in genere 30 giorni), assegnare un termine per il versamento del deposito, trascorso il quale il procedimento viene dichiarato abbandonato.

Per quanto riguarda le liquidazioni dei compensi ai collegi arbitrali e ai periti, si rinvia alle considerazioni svolte nel cap. 3, par. a) e b).

b) I dati relativi al deposito dei lodi

Tabella 6.4 - Lodi arbitrali depositati nel 2005

Lodi "amministrati" definitivi:	43	
Lodi "amministrati" parziali	2	
Lodi "liberi" definitivi:	45	
Lodi "liberi" parziali:		90
Conciliazioni		4

Tabella 6.5 - Lodi arbitrali depositati negli anni precedenti (arbitrati amministrati)

Lodi arbitrali depositati nel 2004:		
definitivi	72	
parziali	4	76
Lodi arbitrali depositati nel 2003:		
definitivi	139	
parziali	1	140
Conciliazioni		8
Lodi arbitrali depositati nel 2002:		
definitivi	60	
parziali	9	69
Conciliazioni		7

Per ciò che attiene ai lodi depositati nel 2005, occorre ricordare che la legge n. 80 (art. 5, comma 16 - *sexies*) ha esteso l'obbligo del deposito dei lodi presso la Camera arbitrale anche agli arbitrati "liberi". Pertanto dei lodi depositati, una parte è relativa a procedimenti amministrati ed una parte si riferisce ad arbitrati liberi.

Per quanto riguarda questi ultimi, si deve tener conto che l'obbligo del deposito del lodo riguarda sia i giudizi arbitrali svolti dopo l'entrata in vigore della legge n. 80 - i quali, correttamente, in virtù dell'introduzione del sistema alternativo di procedure, hanno avuto luogo al di fuori della

Camera arbitrale e secondo il rito processuale civile - sia gli arbitrati antecedenti la legge n. 80, che si sono svolti e definiti illegittimamente al di fuori delle regole dell'arbitrato amministrato e che sono stati oggetto di sanatoria attraverso l'art. 5, comma 16-*septies*, della legge n. 80 (vedi al riguardo il par. 2 del cap. 1).

In particolare, in attuazione delle norme sopra richiamate, sono stati depositati in totale presso la Camera arbitrale, negli ultimi sette mesi dell'anno, n. 45 lodi "esterni". Il numero dei lodi "interni" depositati nel corso del 2005 è di 43, più 2 lodi parziali.

Dei 45 lodi "esterni" depositati:

- n. 40 sono relativi a procedimenti arbitrali instaurati prima della legge n. 80/2005 e regolarizzati in virtù della sanatoria (di questi, n. 18 instaurati nel 2004 e n. 22 nel 2005, ma prima del 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80);
- n. 5 si riferiscono a procedimenti arbitrali costituiti e svolti dopo la legge n. 80 e quindi legittimamente, atteso il nuovo regime di alternatività del sistema arbitrale.

Risulterebbe, quindi, sulla base dei lodi depositati, che da metà maggio a dicembre 2005 (in circa 7 mesi), solo 5 arbitrati "liberi" siano iniziati e si siano conclusi con la pronuncia del lodo.

Tale numero appare piuttosto esiguo se confrontato con il dato relativo ai lodi depositati nel 2002 e nel 2003 (rispettivamente, n. 35 e n. 26 lodi), iniziati e conclusi nello stesso arco temporale. E' da tener conto che in quegli anni l'arbitrato amministrato era l'unico modello consentito e dunque tutti i procedimenti, quanto meno a norma di legge, dovevano svolgersi presso la Camera arbitrale. Inoltre, all'epoca, la "fuga" illegittima dagli arbitrati amministrati aveva avuto effetti limitati, essendo la sentenza n. 6335 del Consiglio di Stato, che ha ingenerato tale fenomeno, intervenuta ad ottobre 2003 e quindi quasi alla fine dell'anno preso a riferimento.

Tenuto conto che il termine ordinario per la pronuncia del lodo era nel 2005 di sei mesi (*rectius* 180 giorni), e pur ammettendo che una parte degli arbitrati "liberi" istaurati negli ultimi sette mesi del 2005 sia ancora